

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Compensatio lucri cum damno: non è eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni**

*L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l'esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni.*

**Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.9.2015, n. 18303**

...omissis...

Si deve, in fine aggiungere che là dove la motivazione della sentenza impugnata ha fatto leva sulla c.t.p. zzzzzzz, la pretesa del ricorrente di svalutare tale atto solo perchè "di parte" è priva di prego, atteso che già in epoca remota questa Corte ha avuto modo di affermare che "Le eventuali relazioni del consulente tecnico di parte, presentate a confutazione dell'accertamento tecnico di ufficio, costituiscono, al pari delle perizie stragiudiziali, una semplice difesa tecnica che può essere presentata come atto difensivo autonomo oppure essere contenuta negli scritti difensivi della parte; nell'uno e nell'altro caso esse non costituiscono mezzi di prova, ma possono essere utilizzate dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate." (Cass. n. 724 del 1973).

La ragione giustificativa di tale utilizzo risiede nella circostanza che quando il giudice di merito fa proprie le valutazioni del ct. di parte lo fa nell'esercizio del suo potere di prudente apprezzamento dei fatti e nella specie dei fatti tecnici esposti nella c.t.p., che come veicolo che le contiene è un documento. Ne segue che, qualora il giudice di merito faccia proprie le considerazioni del c.t.p. di parte, chi impugna la decisione con cui il giudice abbia valorizzato tali considerazioni non se ne può disinteressare semplicemente assumendo che il giudice di merito non le poteva utilizzare per la loro provenienza, ma è tenuto a criticare la motivazione della decisione impugnata perchè essa ha fatto eventualmente cattivo esercizio del potere di cui all'art. 116 c.p.c. oppure dei criteri logici corrispondenti alle massime di comune esperienza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: "le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Ne segue che, qualora il giudice di merito le abbia apprezzate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento e, pertanto, il ricorrente in Cassazione che avesse voluto criticare, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 nel testo di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 ovvero prospettando una violazione dell'art. 116 c.p.c., la decisione assunta dal giudice sulla base dei detti argomenti non se ne poteva disinteressare, adducendo che, in quanto provenienti dal c.t.p., non avrebbero potuto essere utilizzate dal giudice, ma era tenuto a sottoporle a critica secondo quanto consentiva il paradigma normativo invocato."

Il primo motivo è, conclusivamente, dichiarato inammissibile per le plurime ragioni indicate.

Con il secondo motivo si denuncia "Error in iudicando.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4".

Il motivo si duole che la Corte territoriale abbia considerato come domande nuove in appello la deduzione con l'atto di appello, da parte del Ministero, delle seguenti circostanze:

- a) con d.m. n. 2700 del 27 giugno 1995 all' A. era stato concesso l'equo indennizzo di prima categoria per un importo di L. 52.087.500;
- b) con d.m. 9 maggio 1997 gli era stata liquidata la somma di L. 25.000.000 a titolo di indennità una tantum per la menomazione dell'integrità fisica patita;

c) con d.m. n. 7300 del 14 dicembre 1996 gli era stata conferita la pensione privilegiata di prima categoria;

d) con d.m. 2 aprile 1993, a conclusione della procedura di transito nei ruoli dei altre amministrazioni dello Stato (riservata agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, i quali siano non più idonei allo svolgimento dei compiti di istituto, ex D.P.R. n. 3339 del 1982), l' zzzzzz. era stato inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, con la qualifica di "coadiutore", corrispondente al quarto livello retributivo.

Sulla base di tali circostanza il Ministero aveva sollecitato la detrazione delle somme riscosse per le causali dall'ammontare del danno ed all'uopo il giudice d'appello, nel corso dello svolgimento del giudizio di secondo grado, aveva disposto anche c.t.u. contabile.

Il motivo è fondato.

Va rilevato che il processo era soggetto, data l'epoca di introduzione in primo grado, che risale al 31 ottobre 1991, al regime dell'art. 345 c.p.c. anteriore alla sostituzione operata dalla L. n. 353 del 1990 e successive modifiche, che consentiva la deduzione di nuove eccezioni in appello.

Ora, la prospettazione del Ministero, là dove invocava la rilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile di una serie di provvidenze erogate all' A. si concretò - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale - in una eccezione, dato che l'invocazione della cd. compensatio lucri cum damno - che sostanzialmente si doveva cogliere nella prospettazione del Ministero - non si sostanziava nella proposizione di una nuova domanda, bensì nella proposizione di un'eccezione, cioè di fatti idonei ad escludere ai fini della determinazione e liquidazione del danno risarcibile la rilevanza della parte del danno accertato corrispondente a quanto erogato all' Azzzzzzzz

In proposito il Collegio osserva che la qualificazione della prospettazione della cd. compensatio lucri cum damno come eccezione ed anzi come eccezione c.d. in senso lato, rilevabile, quindi, d'ufficio da parte del giudice, è dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte.

Da ultimo si veda Cass. n. 20111 del 2014, per l'espressa affermazione che "L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, vale a dire non l'adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio.

(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex legge 25 febbraio 1992, n. 210)".

Si veda ancora, ex multis, Cass. n. 992 del 2013: "L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l'esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni."

Dall'applicazione dei ricordati principi in punto di natura della prospettazione della compensatio consegue ex necesse la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui si è rifiutata di esaminare la prospettazione da parte del Ministero delle ricordate circostanze in ordine alla provvidenze ottenute dall' zzzzz ai fini di una rideterminazione del danno risarcibile.

La cassazione parziale così necessaria va disposta con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, comunque in diversa composizione.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, stante l'inammissibilità del controricorso ed essendo mancata attività difensiva in udienza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo e cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, comunque in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione, il 18 marzo 2015.